

Statuto della Fondazione
"CENTRO PER LA FAMIGLIA ISTITUTO LA CASA DI VARESE O.N.L.U.S."

Art. 1 - Origini, denominazione, natura e durata

1. E' costituita una Fondazione denominata "CENTRO PER LA FAMIGLIA ISTITUTO LA CASA DI VARESE O.N.L.U.S." (espressione della chiesa decanale di Varese) per trasformazione dell'associazione denominata "Centro per la Famiglia Istituto la Casa di Varese Onlus" (operante sul territorio dal 19/03/1966).
2. La fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, all'interno del più ampio schema delle fondazioni regolate dagli artt. 14 e seguenti del codice civile.
3. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato ed è regolata dal presente Statuto, nonché, per quanto non espressamente previsto nel medesimo, dalle norme del codice civile.
4. E' fatto obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S."
5. La fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede in Varese, via Crispi, n. 4 e svolge la propria attività esclusivamente nella Regione Lombardia.

Art. 3 – Finalità ed attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria in regime di accreditamento e/o a favore di soggetti svantaggiati.
2. Essa si propone la promozione, il sostegno e l'assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia e alla maternità, secondo la visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia, in sintonia con il magistero della Chiesa e le direttive pastorali della diocesi di Milano. Essa rappresenta una concreta attuazione dell'impegno pastorale proprio delle parrocchie a favore dell'importante e delicata realtà familiare.
3. In particolare, intende perseguire le proprie finalità promuovendo e gestendo l'attività di consultorio familiare, centro regolazione naturale fertilità, e ogni ulteriore attività che riterrà opportuna al fine di garantire una serie di servizi di sostegno, prevenzione e assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona, in conformità alle specifiche indicazioni ecclesiali e nell'osservanza della normativa nazionale e regionale in materia di consultori.
4. La Fondazione esclude lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
5. Le modalità di funzionamento, la disciplina dell'eventuale personale retribuito, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti che dovranno essere trasmessi all'autorità di vigilanza preposta secondo la normativa vigente.
6. Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione aderisce alla FELCEAF (Federazione Lombarda dei Centri di Assistenza alla Famiglia) e all'UCIPEM (Unione

Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali). Potrà inoltre aderire anche ad altri organismi nazionali ed internazionali di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 – Formazione interna

1. La Fondazione cura la formazione delle persone presenti al proprio interno in ordine alle implicazioni etiche e morali custodite dalla tradizione e dal magistero della Chiesa, in riferimento alla visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia.

2. Analoga formazione, oltre a quella più specifica di natura scientifica, è offerta al personale direttivo e a tutti coloro mediante i quali sono svolte le attività della Fondazione.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione medesima il raggiungimento dei propri fini;
- stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- svolgere attività connesse strumentali agli scopi ed, in particolare, accessorie nei limiti previsti dal comma 5, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Art. 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione indicata nel verbale di assemblea straordinaria del 26 giugno 2012 nell'importo netto di euro 381.349 (trecentoottantunmilatrecentoquarantanove).

2. Di detto patrimonio complessivo, un importo pari a euro 52.000 (cinquantaduemila) resta vincolato quale fondo di dotazione, destinato al raggiungimento degli scopi della

Fondazione; conseguentemente la Fondazione ha a disposizione, quale fondo di gestione per lo svolgimento delle attività atte al raggiungimento dello scopo la somma di euro 329.349 (trecento ventinovemilatrecentoquarantanove) mentre ogni eccedenza attuale e futura verrà impiegata secondo le scelte operate dal Consiglio di amministrazione con le modalità previste nei successivi commi.

3. Il patrimonio si incrementa attraverso ogni apporto che, per deliberazione del Consiglio di amministrazione, sia a tal fine destinato.

Art. 7 - Fondo di Gestione

1. Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- i ricavi derivanti da attività istituzionali e/o connesse;
- le elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dai soggetti che partecipano a vario titolo alla fondazione o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione.

Art. 8 – Membri della Fondazione

1. I membri della fondazione sono:

- i promotori;
- i partecipanti.

Art. 9 – Promotori

1. Sono promotori della fondazione, in considerazione del loro intervento al progetto di trasformazione, coloro che sono indicati nel verbale di Assemblea straordinaria del 26 giugno 2012.

2. Possono divenire promotori successivi, nominati con specifica delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione, qualsiasi soggetto pubblico o privato, persona fisica o ente, che condivida gli scopi della fondazione ed a condizione che contribuisca alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo in denaro almeno pari a quello determinato annualmente dal Consiglio di amministrazione e mediante conferimento di attività, anche professionale che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, sia di rilevanza.

Art. 10 - Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di “partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscano al fondo di dotazione o al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinate ogni anno dal Consiglio di amministrazione.

2. La qualifica di partecipante è deliberata dal Consiglio di amministrazione e dura per l'intero periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 11 - Sostenitori

1. Assumono la qualifica di “Sostenitori”, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche, le associazioni, i centri e gli istituti di ricerca ed, in

genere, gli enti che vogliono partecipare e/o destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione.

2. La qualifica di Sostenitore perdura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 12 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori;
- l'Assemblea Generale.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri, di cui 1 nominato dal Prevosto di Varese, 1 nominati dal Vicario di Zona, 5 dall'Assemblea Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni con decorrenza dalla data di suo insediamento.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più di due mandati oltre al primo.

4. Il mandato dei consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

6. Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive.

7. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto sarà nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato.

8. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione prestano la propria opera gratuitamente e pertanto non può essere riconosciuto alcun tipo di compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione, se non a titolo di rimborso spese.

Art. 14 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede ad:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il direttore generale e determinarne il compenso nei limiti di legge;
- nominare il consulente etico;
- definire gli indirizzi strategici della fondazione;
- approvare, in conformità agli scopi istituzionali ed alle linee generali individuate dall'Assemblea Generale, il piano annuale di attività della Fondazione;
- istituire eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
- adottare eventuali regolamenti interni;

- definire la struttura operativa della Fondazione;
- adottare i provvedimenti disciplinari di maggior rilievo e risolvere i contratti con i dipendenti e i collaboratori retribuiti
- predisporre e approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e deliberare sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;
- deliberare in merito all'incremento del patrimonio;
- deliberare sulle variazioni statutarie nonché sulle eventuali proposte di modificazione e di estinzione della Fondazione;
- determinare la misura minima dei contributi al versamento dei quali consegue l'attribuzione della qualifica di promotore o Partecipante;
- determinare l'ammontare del compenso spettante al Direttore Generale ed al Collegio dei Revisori;
- delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Direttore Generale particolari poteri, determinandone i limiti nella delega.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per l'approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e del Collegio dei Revisori.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei Consiglieri in carica.
6. Salvo quanto previsto al successivo art. 21, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, esclusi dal computo gli astenuti.
7. Alle riunioni partecipano il Collegio dei Revisori, il Consulente Ecclesiastico e il Consulente Etico.
8. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o da un Consigliere della Fondazione, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Art. 16 – Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio di Amministrazione ed è il legale rappresentante della Fondazione, anche in giudizio;
2. Il Presidente:

- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea Generale;
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea generale;
 - vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali;
 - Sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;
 - nomina avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, conferisce mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, ha potere di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione;
 - in caso di assoluta urgenza e necessità, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 17 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il suo mandato è a tempo determinato e può essere riconfermato.
2. Sovrintende all'andamento gestionale della Fondazione, ne cura gli aspetti organizzativi e vigila sul personale.
3. Esegue le deliberazioni e le direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
4. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da una persona scelta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, iscritti nel Registro dei Revisori Legali, e di due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Legali, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo. I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

L'Assemblea Generale nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'associazione e può essere ricoperto anche da persone non appartenenti alle associazioni socie.

Per la durata in carica valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

I membri del Collegio possono partecipare al Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

2. Dura in carica quattro anni e può essere confermato.
3. Compete al Collegio dei Revisori ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Fondazione.
4. Ai componenti dell'organo di controllo spetta, se previsto, oltre al rimborso delle spese, un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti previsti dal D.M. 169/2010 (il DPR è stato abrogato) e dal D.L. n. 239/1995 convertito con L. 336/1995, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19 - Il Consulente etico

Il Consulente etico è membro dell'equipe consultoriale. A lui spetta aiutare gli operatori psicosociali e sanitari far riferimento corretto ai valori della morale cattolica nell'affrontare i vari problemi che si presentano e nel prospettare una loro soluzione.

Il Consulente etico partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Il Consulente ecclesiastico

Il Consulente Ecclesiastico è nominato dal Vicario di Zona di Varese.

Il Consulente Ecclesiastico ha il compito di significare e mantenere i rapporti tra il consultorio e la comunità cristiana e garantire la dichiarata ispirazione cristiana del consultorio stesso. Il Consulente ecclesiastico partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri della Fondazione.
2. Essa si riunisce almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.
3. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro membro. E' ammessa una sola delega per membro
4. All'Assemblea Generale compete:
 - nominare cinque componenti nel Consiglio di amministrazione;
 - nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - formulare pareri e proposte non vincolanti in merito alla programmazione delle attività o sulle singole attività da svolgere;
 - formulare pareri sui progetti di gestione e sul bilancio preventivo della Fondazione;
 - formulare parere obbligatorio non vincolante sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto o in relazione a proposte di trasformazione, fusione o estinzione dell'ente;
 - deliberare in ordine ad ogni altro argomento che sia sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di amministrazione.
5. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito della Fondazione ed inviato ai membri con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione. L'avviso deve, altresì, essere affisso presso la sede almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

6. L'Assemblea Generale è validamente costituita in riunione con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 22 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 gennaio il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo relativo all'anno in corso. In esso sono indicati i preventivi di spesa con l'elencazione degli oneri di funzionamento e del fabbisogno necessario per il perseguimento degli scopi istituzionali.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il bilancio consuntivo.
4. I bilanci, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori, devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono la convocazione del Consiglio per la loro approvazione.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
6. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Art. 23 - Scioglimento della Fondazione

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.
2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica ed è dichiarata dall'Autorità Regionale a norma dell'art. 27 del codice civile.
3. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, vige l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - Modificazioni statuarie

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica e sottoposte all'Approvazione dell'Autorità Regionale.

Art. 25 – Norme transitorie

1. In deroga a quanto previsto nel presente Statuto ed esclusivamente con riferimento al primo mandato, i membri del Consiglio di amministrazione, il Presidente e i membri del Collegio dei revisori sono nominati con il verbale di Assemblea straordinaria del 26 giugno 2012 e durano in carica due anni.